

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO SUL SITO WEB
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NONCHE', OVE ESISTENTI,
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI INTERESSATI
(In esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 1095/2025)**

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. Terza, Ricorso R.G. 1102/2025

2.1 Nomi dei ricorrenti:

NOCN GROUP, in persona del rappresentante legale p.t., A.E.LS. Skills LTD, in persona del rappresentante legale p.t.,

2.2 Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

2.3 nei confronti di:

BRITISH INSITUTES, in persona del rappresentante legale p.t.,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- Decreto del Ministero del Merito e dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 21.11.2024, recante il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, nella parte in cui non ha inserito in tale nuovo elenco i due Enti ricorrenti che avevano presentato apposita domanda con NOCN quale proponente;
- verbale dell'8.1.2024, recentemente conosciuto, della *Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni di competenze linguistico comunicative in lingue al personale scolastico* (di seguito anche: **Commissione**), con cui tale commissione ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza presentata da NOCN Group, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco;
- Comunicazione, dell'8.7.2024, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 *bis* L. 241/1990 ed all'art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base del suddetto parere negativo espresso dalla suddetta Commissione, comunicava a NOCN Group l'esito negativo

dell'esame della predetta Istanza, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di apposite controdeduzioni e documenti;

- verbale della suddetta Commissione, n. 3, del 25.10.2024, conosciuto a seguito dell'ostensione documentale da parte del M.I.M., avvenuta in data 24.12.2024, in accoglimento di apposita istanza di accesso, con cui, a conclusione dell'esame delle controdeduzioni presentate dall'odierna ricorrente, veniva confermato *“il parere negativo per l'inclusione dell'ente italiano “NOCN GROUP” e della relativa certificazione di cui è stato chiesto il riconoscimento nell'elenco di cui all'art. 1, comma 4, del D.M., n. 62/2022”*;
- *in parte qua*, del DM, n. 62, del 10.03.2022, recante *“requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.

3.1 Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso si articola in due motivi:

Col primo motivo si deduceva:

1) Violazione art. 3, comma 1, lettera a) e d), DM, n. 62/2022. Violazione art. 3, L. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità, incongruità.

In particolare, con tale motivo si censuravano i provvedimenti impugnati nella parte in cui avevano ritenuto, sulla base del parere negativo dell'apposita Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande in questione, che NOCN Group sarebbe privo del requisito, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) e d), DM, n. 62/2022, di operare nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione; ed inoltre non avrebbe prodotto la documentazione comprovante il requisito di operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno cinque anni.

A confutazione di tali rilievi si deduceva che invero NOCN è un'organizzazione no-profit registrata presso la Charity Commission del governo del Regno Unito e, come tale, deve conformarsi ai requisiti di governance stabiliti dalla legge della Charity del Regno Unito. In base a ciò, l'ente di beneficenza deve stabilire i suoi obiettivi per esistere come ente di beneficenza in modo conciso, in base a quelli che vengono chiamati Obiettivi e che si trovano all'interno del modello standard della Commissione di beneficenza per lo statuto.

Invero, la stessa risultava riconosciuta sin dal 2013, da OFQUAL, l'Ente pubblico inglese che si occupa della regolamentazione delle qualifiche, degli esami e delle valutazioni, quale Ente abilitato ad operare nel settore del rilascio delle certificazioni linguistiche, in lingua inglese. Tale iscrizione veniva confermata anche da apposita attestazione dell'Ambasciata inglese in Italia, inviata al M.I.M.

in data 31 luglio 2024, producendo un estratto delle numerose certificazioni linguistiche rilasciate dal 2019 al 2024.

Col secondo motivo di ricorso si deduceva:

2) *Violazione art. 68, codice contratti pubblici, di cui al dlgs n 36/2023. Violazione principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 28 aprile 2022, n. 642. Violazione art. 63, direttiva 24/2014/CE. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità, incongruità, falsità dei presupposti, sviamento.*

Con tale motivo di ricorso si censurava il rilievo con cui la suddetta Commissione aveva ritenuto la ricorrente mancante del requisito previsto dall'art. 3, comma 2, DM n 62/2022, secondo cui nel caso di *“istanza presentate da due o più associazioni o enti che lavorano in partnership, tali enti devono essere costituiti in forma di Associazione Temporanea di Scopo o di Impresa e ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al presente articolo.”*

Nello specifico, si censurava tale norma nella parte in cui pretende che ciascuno dei membri dell'ATI debba possedere tutti i requisiti previsti da tale DM, ai fini dell'inclusione dell'elenco in questione, ciò in palese violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 28.4.2022, n. 642, della direttiva 24/2014/CE, dell'art. 68, nuovo codice contratti pubblici. In particolare, tale sentenza della CGUE aveva statuito: *“L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.”*

4.0 Indicazione dei soggetti controinteressati:

Tutti i soggetti che sono stati inseriti nell'elenco, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 21.11.2024, dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, ovvero:

FRANCESE:

Ente certificatore: FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL

INGLESE:

1 Ente certificatore: BRITISH INSTITUTES

2. Ente certificatore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT

3. Ente certificatore: EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS)

4. Ente certificatore: PEARSON EDUCATION LIMITED

5. Ente certificatore: TRINITY COLLEGE LONDON

SPAGNOLO.

Ente certificatore: INSTITUTO CERVANTES

TEDESCO

Ente certificatore: GOETHE INSTITUT

4.1 Indicazione dei soggetti ulteriormente controinteressati:

Tutti gli Enti che si sono visti rigettata la domanda di inserimento nell'elenco, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 21.11.2024, dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, ovvero:

INGLESE

1. NOCN GROUP (già AELS NOCN)
2. LANGUAGE ACADEMY - BRITISH INSTITUTES EXAMINATION BOARD
3. EDUCATIONAL SERVICES AND TESTING (ESaT) Ltd
4. AIM QUALIFICATIONS AND ASSESSMENT GROUP
5. ASCENTIS ESOL EXAMS
6. GATEHOUSEAWARDS
7. ENGLISH SPEAKING BOARD (INTERNATIONAL) LTD.
8. VOCATIONAL TRAINING CHARITABLE TRUST
9. EUREKA SOC. COOP. ARL
10. BRITISH ACADEMY SRL

11. ENTE DI RICERCA SCIENTIFICA ED ALTA FORMAZIONE (ERSAF)
12. BURLINGTON VTEST
13. UNNERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
14. OXFORD UNNERSITY PRESS
15. PEOPLECERT QUALIFICATIONS LTD.
16. J ASSESSMENT
17. ATENEO SAN MICHELE SRLS
18. ITALFOR SRL
19. CERTIPASS
20. HIGHER LEARNING 25 SRL
21. BRITISH COUNCIL ITALIA
22. ENGLISH HOUSE SRLS

SPAGNOLO

1. HIGH EDUCATIONAL STUDIES
2. GLOBAL INPUT - Capofila ATS
3. EUREKA SOC. COOP. ARL
4. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL
5. UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
6. E-SKILL SRL
7. SSML DON DOMENICO CALARCO
8. HIGHER LEARNING 25 SRL

9. UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

10. SGE FORM S.R.L.

11. FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CULTURA
ESPANOLA (FIDESCU)

FRANCESE

1. GLOBAL INPUT - Capofila ATS

2. UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

3. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL

4. INSTITUT VOLTAIRE

6. UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

7. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE

TEDESCO

1. KULTUSMINISTERKONFERENZ DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (KMK)

2. E-SKILL SRL

3. IUM ACADEMY SCHOOL SRL

PORTOGHESE

1. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL

RUMENO

1. ENGLISH HOUSE SRLS

5.0 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

6. Ordinanza il TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 1095/2025, pubblicata il 19.2.2025

Tale Ordinanza ha ordinato la notifica del suddetto ricorso (RG 1102/2025) per pubblici proclami mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove dotati di autonomi siti, gli USR, secondo i termini e le modalità indicate dall'Ordinanza del TAR Lazio, n. 836/2019, richiamata appositamente dalla suddetta Ordinanza del TAR Lazio, Terza Bis, n. 1095/2025

7. Si allega alla presente il testo integrale del ricorso e della suddetta Ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025

8. In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR, secondo quanto stabilito dalla suddetta ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025, mediante rinvio all'ordinanza TAR Lazio, n. 836/2019, hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del **ricorso introduttivo** e della suddetta **ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025- il testo integrale del ricorso** e di tale **ordinanza**, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025 (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la suddetta ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della suddetta ordinanza del TAR Lazio, n. 1095/2025 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
- e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Roma, 14 marzo 2024

Avv. Prof. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano